



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056

Partita IVA 00129020418

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI STRALCIO RELATIVO A

DETERMINAZIONE DEI LIMITI, CRITERI E MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO E DI RICERCA, DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

(Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs n. 267/2000, artt. 46 e 76 D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, artt. 21 e 22 legge n. 69/2009)

in vigore dal

➤ *Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 11/11/2010,*

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI – STRALCIO RELATIVO A DETERMINAZIONE DEI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, tenuto conto dei criteri generali emanati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 21-09-2010 ed in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente.¹

¹ Rif. art. 7, commi 6 e seguenti, del D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge n. 69/2009.

Art. 2 Prestazioni oggetto del regolamento

1. Rientrano nella previsione regolamentare gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

1. studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
2. prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
3. consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
4. studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
5. prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate sia di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Art. 3 Prestazioni escluse dal regolamento

1. Non rientrano, invece, nella previsione:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (revisore dei conti, nucleo di valutazione, controlli interni, ecc.);
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

- gli incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge;
- il service ovvero quelle attività a carattere ripetitivo (es. Elaborazione dati);
- gli incarichi per i corsi di formazione;
- gli incarichi di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile;
- gli incarichi di componente delle commissioni di gara e di concorso;
- gli incarichi finalizzati all'ottenimento di contributi da organismi nazionali ed internazionali;
- gli incarichi da affidare a soggetti che realizzano prestazioni di natura sportiva, musicale ed artistica, in quanto attività che hanno per oggetto una prestazione professionale non riconducibile a collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza, studio e ricerca, e siano strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni ed elaborazioni;
- gli incarichi per il rilascio di pareri legali per casistiche di particolare complessità, in assenza di una struttura legale interna qualora il compenso annuo complessivo netto per questi incarichi non superi l'importo di Euro 10.000,00.

Art. 4

Presupposti per l'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali esterni sono conferiti, con apposita determina dirigenziale, a soggetti in possesso di:

- diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento),
- laurea triennale più specializzazione biennale (nuovo ordinamento);

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

Art. 5

Limiti per l'affidamento degli incarichi

1. Come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Comune potrà conferire gli incarichi di cui sopra in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato.

2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente, o dal responsabile del servizio, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.

Art. 6 **Programmazione degli incarichi**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio.²

2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni del vigente Testo unico degli Enti locali.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/2008.

²Rif. art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

Art. 7 **Modalità per l'affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.

2. Gli incarichi devono essere affidati mediante procedura comparativa aperta, sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento ai seguenti criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti;
 - b) esperienze di lavoro;
- inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

3. Nei singoli bandi – da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito web del comune - dovranno essere previsti specifici riferimenti ponderati ai singoli criteri prescelti, in modo da assicurare la trasparenza e la oggettiva verificabilità delle scelte del soggetto a cui conferire l'incarico.

4. Al termine dell'incarico, prima di procedere al pagamento delle spettanze, il Funzionario/Responsabile di settore che ha conferito l'incarico dovrà procedere alla verifica dei risultati e degli obiettivi connessi. Ulteriori modalità di controllo e verifica – da effettuarsi anche durante l'esecuzione dell'incarico – saranno previste negli appositi disciplinari da sottoscrivere tra le parti, prima del conferimento dell'incarico.

5. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno allo stesso soggetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge n. 69/2009.

Art. 8

Conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

1. L'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, solamente quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la "realizzazione delle attività" mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tale da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) procedura di selezione andata deserta, senza che ad essa abbia partecipato alcun interessato.

Art. 9

Limite massimo della spesa annua – comunicazioni al Consiglio Comunale

1. Per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza il limite massimo di spesa annua, viene fissato nel bilancio preventivo del Comune o in un suo atto di variazione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

2. Al fine di consentire l'attività di controllo, nella deliberazione di approvazione del conto consuntivo verrà indicato l'ammontare della spesa sostenuta per gli incarichi e le consulenze, nell'esercizio finanziario di competenza.

Art. 10

Incompatibilità

1. In materia di casi di incompatibilità per l'affidamento degli incarichi si applica l'art. 87 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel testo allegato al CCNL 22/01/2004.

Art. 11

Disposizioni per le società partecipate

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, le società partecipate dal Comune di San Costanzo, sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia dalla legislazione vigente propri degli enti cui appartengono, nonché osservare i criteri per il controllo del Comune sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.

Art. 12

Pubblicità

1. Il Responsabile del Servizio Personale provvederà a pubblicare sul sito web i provvedimenti con cui sono stati conferiti gli incarichi con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. Il medesimo provvede a pubblicare entro il 31 gennaio all'albo pretorio on-line e nel sito web comunale l'elenco degli incarichi conferiti nell'anno precedente.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito web comunale www.comune.san-costanzo.pu.it nella sezione "IL COMUNE INFORMA - Regolamenti".

Art. 13

Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa, per gli incarichi di studio o consulenza di importo netto superiore a €. 5.000,00 devono essere trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La trasmissione viene effettuata a cura dal Funzionario/Responsabile di Settore che conferisce l'incarico. ³
2. Le proposte di determinazione dirigenziali relative al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza debbono essere inviate all'Organo di Revisione, prima della loro adozione, al fine di acquisire il parere preventivo. La trasmissione viene effettuata a cura dal Funzionario/Responsabile di Settore che conferisce l'incarico. ⁴
3. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

³Rif. Legge n. 266 del 23-12-2005

⁴Rif. Legge n. 311 del 30-12-2004

Art. 14

Abrogazioni norme precedenti - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente tutte le precedenti previsioni regolamentari in materia di conferimento incarichi, che si intendono pertanto abrogate dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del presente regolamento